

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 171/2021**  
**dell'11 giugno 2021**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/185]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, quale rettificato in GU L 221 del 31.8.2018, pag. 3.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, quale rettificato in GU L 221 del 31.8.2018, pag. 3.
- (5) La direttiva 2014/92/UE contiene disposizioni che disciplinano i diritti dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, compresi i richiedenti asilo. La politica dell'immigrazione non rientra nell'accordo SEE e l'accordo non si applica ai cittadini di paesi terzi.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 16ee (Regolamento delegato (UE) 2020/1423 della Commissione) è inserito quanto segue:

"16f. **32014 L 0092:** Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- (a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214.

<sup>(2)</sup> GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 37.

